COMUNE DI PIANSANO
Provincia di Viterbo
Comando Polizia Locale

Piazza Indipendenza, 15/16 – Tel. e Fax 0761/451249 – e-mail poliziamunicipale@piansano.org – pec: poliziamunicipalepiansano@pec.ancitel.it

ORDINANZA n. 17/2023 **Prot. n. 2909**

APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50, c. 5;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 270 del 15 maggio 2020 di approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022" ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28.10.2002, n. 39, pubblicato sul BURL n. 72 del 04.06.2020 (ad oggi ancora valido nelle more dell'approvazione del nuovo piano AIB 2023-2025), con il quale si stabilisce, fra l'altro, che dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio a fine ottobre;
VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri prot. 956_P del 9 maggio u.s. avente per oggetto "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti*" nonché con il relativo allegato tecnico;
VISTO il D.Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile" che, all'art. 3, c. 1, lett. c), individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e che lo stesso decreto all'art. 6, c. 1 definisce le attribuzioni di predette Autorità, mentre all'art. 16, c. 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione Civile;
VISTA la L. 353/2000 – "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
VISTA la L.R. n. 39 del 28.10.2002 – "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
VISTO il R.R. n. 7 del 18.04.2005 – "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002";
VISTO il D.Lgs. 152/2006 – "Norme in materia ambientale";
VISTO il R.D. n. 3267 del 30.12.1923, il quale dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;
CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;
CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- Accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
VISTI gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada;
RITENUTO di dover attivare le misure di prevenzione incendi nel territorio comunale, nonché evitare azioni che possano per qualsiasi motivo costituire pericolo potenziale d'incendio, al fine di diffondere le corrette norme di comportamento presso i cittadini e per salvaguardare e ridurre così il relativo rischio;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
DAL 15 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO
PERIODO DICHIARATO DI MASSIMA PERICOLOSITA'

E' VIETATO, nelle zone boscate o cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio, ed in particolare:

1) Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
e) aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
g) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
h) fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
i) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
j) mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) ***Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi***

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale

o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e di quelle regionali, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederò a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle normative statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderò ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6) Divieti di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, c. 1 del R.R. 7/2005, è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'art. 3 della L.R. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea sui terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno inoltre l'obbligo di realizzare, entro il 15.06.2023, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 10 (dieci) metri libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale id emergenza di protezione civile.

10) Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 36 del 13.01.2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e ai programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata

alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza

Gli organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale, nonché tutti gli enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

13) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente (in particolare quelle previste agli artt. 10 e 11 della L. 353/2000, art. 256 bis del D.Lgs. 152/2006), ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione della presente ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

Nei casi di inadempienza di quanto previsto dal presente provvedimento, qualora il perdurare dell'inottemperanza determini un acclarato diretto pericolo, anche solo potenziale, per la pubblica incolumità, si provvederà nei confronti dell'inadempiente all'emissione di atto contingibile ed urgente al fine della rimozione delle cause che determinano il pericolo. In caso di ulteriore inadempienza si provvederà d'ufficio ed in danno del trasgressore, ricorrendo, se necessario, all'assistenza della Forza Pubblica, con deferimento all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'art. 650 del C.P. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

14) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente ordinanza si rinvia a quanto disposto da leggi e regolamenti in materia, ed in particolare al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 39/2002, pubblicato sul BURL n. 72 del 04.06.2020.

RAMMENTA

in caso di avvistamento incendio, che la segnalazione dovrà essere effettuata contattando tempestivamente i seguenti recapiti:

- 115 Vigili del Fuoco
- 1515 Emergenza Ambientale dei Carabinieri Forestali
- 112 Numero Unico di Emergenza
- 113 Polizia di Stato
- 803555 numero verde Sala Operativa Protezione Civile della Regione Lazio
- 0761450832 Polizia Locale Comune di Piansano

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Piansano, sul sito istituzionale *www. comune.piansano.vt.it,* nonché con la pubblicazione sull'app del Comune denominata "Comunicacity".
Tutte le forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Piansano (tvt25780@pec.carabinieri.it)
- Comando Stazione Carabinieri Forestali di Tuscania (fvt43091@pec.carabinieri.it)
- Agenzia Regionale di protezione Civile (agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- Provincia di Viterbo (provinciavt@legalmail.it)
- Gruppo Comunale di Protezione Civile (protezionecivilepiansano@gmail.com)
- UTG di Viterbo (protocollo.prefvt@pec.interno.it)
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Viterbo (com.prev.viterbo@cert.vigilfuoco.it)
- Questura di Viterbo (gab.quest.vt@pecps.poliziadistato.it)
- Comando Polizia Locale Piansano

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Piansano, lì 06.06.2023

Il Sindaco
Roseo Melaragni
(firmato digitalmente)